

**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**

**Provincia di Palermo**

**COLLEGIO DEI REVISORI**

**Oggetto:** *Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione Piano Finanziario DEL Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e relative tariffe della Tassa sui Rifiuti anno 2018 (TARI 2018)".*

***Il Collegio dei Revisori dei Conti***

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione Piano Finanziario DEL Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e relative tariffe della Tassa sui Rifiuti anno 2018 (TARI 2018)", trasmessa all'Organo di Revisione in data 22/03/2018

**VISTO** l'art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Tari 2017.

**VISTA** la proposta consiliare avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI anno 2018)".

**VISTI** gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158:

VISTO che l'art. 8 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (<sup>1</sup>), dispone che ai fini della determinazione delle Tariffa i comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e non domestiche.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'esercizio, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'esercizio medesimo:

VISTO che, a norma dell'art. 1 comma 654 della legge 147/2013, "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" e che a norma del successivo comma 683 il Consiglio Comunale deve approvare,

<sup>(1)</sup> L'art.8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, intitolato "Piano finanziario" testualmente recita:

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari, b) il piano finanziario degli investimenti e la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, di le risorse finanziarie necessarie, c) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti, di cui con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 determina l'articolazione tariffaria.

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (\*)).

VISTA la Circolare N. 17/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, protocollo n. 41836/2017 del 20 novembre 2017, avente per oggetto: "Chiarimenti sull'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile";

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge n. 147 del 2013", elaborate dal MEF e pubblicate in data 8 febbraio 2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la previsione di spesa 2018 del Servizio di Igiene Ambientale prot. n. 6340 del 19/03/2018, del redatte dal Responsabile del 3° Settore;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Domenico Camarda, emesso in data 22/03/2018;

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Domenico Camarda, emesso in data 22/03/2018;

PRESO ATTO che la proposta oggetto di scrutinio soddisfa tutte le prescrizioni sopra evidenziate ed in particolare:

- Che il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999 dall'Ufficio Tributi, copre il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stimato per l'esercizio 2018;

(\*) L'art.1, comma 653 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di ), che testualmente recita:  
"653. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma della legge vigente in materia, e le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera l) numero 2) del comma 682 e paragrafi e) e f) differenziate in ragione del settore, dell'attività economica, della tipologia e della destinazione degli immobili".


- Che il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, risulta pari a complessivi € 2.026.504,00, con un aumento rispetto all'anno 2017 di € 346.953,17, incremento pari a (+) 20,66%;
- Che la ripartizione del costo, complessivo e comprensivo dell'IVA, nelle componenti previste dal Piano Finanziario, è stata quantificata in via previsionale dal Responsabile III Settore Ing. Giovanni Maria La Terra, prot. n. 6340 del 19/03/2018 allegata alla proposta, ad eccezione della componente CARC, in € 2.026.504,00;
- Che l'allegato A alla proposta di deliberazione "Piano Economico-Finanziario e *Relazione Illustrativa - Anno 2018*", a firma del Responsabile del Settore III, Ing. G. Maria La Terra, e del Responsabile II Settore, Dott. Domenico Camarda, allegata alla proposta, individua, come diversamente indicato nelle linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali:
  - o il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
  - o i livelli di qualità dei servizi;
  - o l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Non risulta specificata la ricognizione degli impianti esistenti

**CONSIDERATO** che la proposta in esame vincolerà la formazione del bilancio di previsione 2018-2020, sia per quanto attiene agli stanziamenti finanziari di entrata e di spesa, sia per quanto attiene agli stanziamenti di cassa;

Che pertanto, si rinvia in sede di vaglio del bilancio di previsione ad una loro più appropriata ed approfondita valutazione, specialmente per quanto attiene ai vincoli di legge, agli accantonamenti a FCDE, alla quantificazione della componente di costo relativa ai crediti c.d. inesigibili, ecc.;

**Per tutto quanto sopra esposto e considerato, nonché dagli atti e documenti forniti, e preso atto delle attestazioni rese e dei pareri tecnico e contabile resi**



QUESTO COLLEGIO DI REVISIONE

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione recante *"Approvazione Piano Finanziario DEL Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e relative tariffe della Tassa sui Rifiuti anno 2018 (TARI 2018)"*

Altavilla Milicia , 22 marzo 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente

Dott. Giuseppe Pagano

Componente

Dott. Ignazio Riscili

Componente

Dott. Diego Stagnitto